Sent. n. 81/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO — Presidente

dr. Rocco LOTITO — Consigliere relatore

dr. Federico LORENZINI — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9065 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- DE FINA CARLO ROSARIO (C.F: DFNCLR61R07E246U), domiciliato nel Comune di Corleto Perticara (PZ), in via Vittorio Veneto n. 10

Convenuto-contumace;

- MASSARO GIANFRANCO AGOSTINO (C.F: MSSGFR64M28G942W), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Giuzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corleto Perticara (PZ) in via R. Borghi n. 1 (pec: giuzio.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it;

- IANNIBELLI SALVATORE ANDREA (C.F: NNBSVT60H16I917T), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Lena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, Viale del Basento n. 114/D (pec:

dilena.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it);

- BELLO MARIA FELICIA (C.F: BLLMFL84M71Z112A), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Spera ed elettivamente domiciliata in Potenza, in via N. Sauro n. 102 (pec: mauriziospera@pec.ordineforense.salerno.it)

Convenuti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi, nonché gli Avv.ti Daniele Giuzio, Maria Montani (su delega dell'avv. Antonio Di Lena) e Maurizio Spera;

premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 4/4/2024 la Procura regionale conveniva in giudizio De Fina Carlo Rosario, Massaro Gianfranco Agostino, Iannibelli Salvatore Andrea e Bello Maria Felicia in ordine ad un'ipotesi di danno erariale derivante dalla percezione di somme indebite da parte di pubblici dipendenti in servizio presso i comuni di Guardia Perticara e di Spinoso ed a scavalco presso il comune di Armento, e dal conseguente disservizio arrecato all'ente per le necessarie attività di verifica.

L'attore pubblico evidenziava che, pervenuta circostanziata notizia di danno a mezzo di esposto presentato dal Sindaco del Comune di Armento e da segnalazione della Guardia di Finanza, delegava quest'ultima ad espletare i conseguenti approfondimenti istruttori delegati.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla

documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

In data 28/01/2019, il Rag. De Fina (dipendente del Comune di Guardia Perticara) veniva assegnato a prestare attività lavorativa per 12 ore settimanali presso il comune di Armento, risultando ivi scoperta l'area economico-finanziaria a seguito delle dimissioni del dipendente precedentemente addetto; il predetto ragioniere, però, non assumeva la responsabilità dell'Ufficio Finanziario, che rimaneva in capo al Sindaco Dott.ssa Bello Maria Felicia. Presso la stessa amministrazione comunale prestavano servizio a scavalco anche il Geom. Massaro Gianfranco Agostino, dipendente del comune di Guardia Perticara assegnato presso l'area tecnica dal mese di luglio 2019, e Iannibelli Salvatore Andrea, dipendente del Comune di Spinoso assegnato all'anagrafe comunale dal febbraio 2019.

Per consentire tali attività lavorative presso ente diverso da quello di appartenenza, venivano utilizzate le modalità:

- dello "scavalco in eccedenza", istituto che consente, in aggiunta all'attività lavorativa effettuata presso l'amministrazione di appartenenza, l'espletamento di un massimo di 12 ore settimanali presso altro ente, con retribuzione a carico di quest'ultimo e sulla base di cedolini paga dallo stesso emessi;
- dello "scavalco condiviso", che comporta, nel limite delle 36 ore settimanali, la condivisione del lavoratore con l'ente utilizzatore, che provvede ai conseguenti rimborsi all'ente di appartenenza.

A carico della posizione economico-retributiva dei predetti impiegati, nel mese di luglio 2021, espletati i primi adempimenti di ragioneria da parte della nuova responsabile (dr.ssa Lidia Bello) assunta a seguito di pubblico concorso, si riscontravano una serie di anomalie, confermate dalle verifiche

conseguentemente effettuate dal Revisore dei conti dell'ente, consistenti nell'emissione di mandati di pagamento privi di giustificativi e buste paga, emessi in mancanza di timbratura delle ore di presenza per somme superiori al dovuto e su capitoli non relativi a spese personale, con l'illegittimo utilizzo della firma digitale del Sindaco (che l'aveva, incautamente e senza alcun controllo, messa nella materiale disponibilità del Rag. De Fina, che, come riferito dallo stesso Sindaco, la conservava nel cassetto di una scrivania nella stanza dove prestava la propria attività lavorativa) e senza imposizione di tasse e contributi previdenziali.

Nell'atto introduttivo si elencavano i mandati di pagamento interessati da tali erogazioni pecuniarie ritenute indebite, specificandosi che, come emergente dall'esito delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria dalla Procura penale, trasmesse dalla G.d.f. al Requirente contabile, tali indebite erogazioni ammontavano ad € 45.007,40, per il Rag. De Fina Carlo Rosario, ad € 38.144,88, per il Geom. Massaro Gianfranco Agostino, e ad € 10.101,32, per il dipendente Iannibelli Salvatore Andrea, per complessivi pagamenti non dovuti, effettuati in danno del Comune di Armento, per l'importo di € 93.253,60.

Il Requirente, con invito a dedurre del 14/11/2023, successivamente notificato, considerata la restituzione, da parte del Geom. Massaro, di una parte delle somme percepite, contestava agli odierni convenuti, al predetto titolo, un presunto danno erariale di € 90.392,90, oltre al danno da disservizio causato al comune di Armento, quantificato in € 9.000,00, e quindi del complessivo importo di € 99.392,90, da imputarsi in solido a titolo di dolo a tutti tranne che al Sindaco e Responsabile dell'Ufficio finanziario, Dott.ssa Bello Maria Felicia; a quest'ultima il predetto danno erariale veniva addebitato in via sussidiaria e a

titolo di colpa grave, avendo, con grave leggerezza e negligenza, ed omettendo i necessari controlli, consentito al Rag. De Fina l'utilizzo della propria firma digitale per la sottoscrizione dei mandati di pagamento.

Da parte degli invitati (con l'eccezione del Rag. De Fina) venivano, quindi, presentate controdeduzioni che, espletate le audizioni, ove richieste, il PM riteneva non potessero essere accolte.

L'attore pubblico promuoveva, così, l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti, ritenendo indubbiamente sussistenti nei loro confronti tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Evidenziava, infatti, il Requirente che il Rag. De Fina, addetto all'Ufficio Finanziario del Comune di Armento, in contrasto con i suoi obblighi di servizio: aveva sistematicamente omesso le timbrature della presenza in servizio provvedendo ad incassare rimborsi per missioni non dovuti; aveva incassato i propri compensi emettendo direttamente il mandato (con imputazione anche su capitoli non riferiti a spese di personale), senza la redazione di buste paga recanti importi adeguati all'orario rilevato e per lo più evitando ogni tipo di tassazione ed in assenza della Certificazione Unica annuale dei compensi erogati; aveva provveduto ad incassare mandati emessi con causale di versamento IRPEF ovvero destinati al comune di Guardia Perticara per rimborsi allo stesso dovuti in base alla convenzione. Dalla riconciliazione delle somme liquidate dall'ente con i compensi transitati sui conti correnti del dipendente, la Guardia di Finanza accertava l'indebita percezione da parte dello stesso dell'importo di € 45.007,40.

Analoghe irregolarità venivano dal De Fina poste in essere in favore del Geom. Massaro, che per tre anni percepiva somme non documentate e non dovute, ed

esenti da ogni tipo di tassazione. La Procura evidenziava come la durata e la tipologia di tali irregolarità, delle quali ciascun pubblico dipendente non avrebbe potuto non essere consapevole, e l'assenza di rilievi o di richieste di chiarimenti in merito alle modalità e all'entità delle somme erogate dal comune, implicavano l'esistenza di compiacente accordo con il De Fina. Il Geom. Massaro, peraltro, in qualità di RUP di lavori pubblici, risultava beneficiario di somme che aveva riconosciuto non dovute e provveduto a restituire, così determinando, al netto delle restituzioni effettuate, un importo complessivo non dovuto pari a € 35.284,18.

Di somme non dovute, poi, risultava beneficiario anche Iannibelli Salvatore Andrea che, oltre a percepire compensi senza autorizzazione del comune di appartenenza per i primi mesi del 2019, non aveva provveduto regolarmente alle timbrature (pur avendo ricevuto il *badge*), ricevendo anche pagamenti privi delle attestazioni di presenza in servizio e di documentazione giustificativa e (ove percepiti con il solo mandato di pagamento) privi di tassazione e oneri previdenziali (aveva ricevuto la Certificazione Unica solo relativamente agli importi liquidati con busta paga). La Procura evidenziava che la circostanza che per tre anni il Sig. Iannibelli avesse percepito somme non dovute e in parte esenti da ogni tipo di tassazione, omettendo di sollevare dubbi o avanzare richieste, rivelava la indubitabile sussistenza, anche da parte sua, di piena consapevolezza di quanto stesse accadendo, inducendo a ritenere inequivocabilmente esistente un accordo con il collega De Fina, che aveva portato all'indebita erogazione, in tal caso, del complessivo importo di € 10.101,32.

Il Requirente, poi, riteneva sussistente la concorrente responsabilità del Sindaco di Armento, Dott.ssa Bello Maria Felicia, per aver messo la sua firma digitale a

disposizione del Rag. De Fina, consentendo allo stesso l'accesso diretto al bilancio dell'ente ed agevolando gli abusi perpetrati, senza porre in essere alcun controllo.

Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del Sindaco veniva ritenuta gravemente colposa e, in considerazione dell'attività dalla stessa effettuata per l'emersione e il recupero del danno, con concorso da limitarsi alla percentuale del 15% dell'intero danno, e solo in via sussidiaria rispetto alle condotte degli altri concorrenti, condotte, queste ultime, da ritenersi sicuramente di natura dolosa.

Ad avviso della Procura, infatti, il Rag. De Fina aveva da subito evidenziato le proprie intenzioni, rifiutandosi di svolgere le funzioni di Responsabile dell'Ufficio ragioneria, assicurandosi al tempo stesso, e di fatto, la direzione del predetto Ufficio, «… *persuadendo il Sindaco di poter utilizzare la sua firma digitale per gestire tutte le attività. In tal modo ha potuto liquidare sui suoi conti correnti spese destinate al pagamento dell'IRPEF, rimborsi destinati al comune di appartenenza ed emettere e poi annullare mandati di pagamento per nascondere il suo operato*». In definitiva, si evidenziava, «…il *Rag. De Fina è certamente l'autore della condotta illegittima che ha portato l'indebita erogazione delle somme ma, senza l'accordo degli altri, non avrebbe potuto operare. È del tutto inverosimile, invero, che per 3 anni gli altri due dipendenti che lavoravano anche per il comune di appartenenza, non si fossero accorti degli importi erogati e non dovuti e, soprattutto, che era possibile ottenere rimborsi spese senza presentare istanza e senza produrre documentazione giustificativa, come invece è dovuto in ogni ente pubblico. È chiaro che tale modus operandi – agevolato anche dalla condotta negligente del Sindaco – ha*

fatto comodo a tutti e tre i dipendenti che hanno dolosamente concorso alla causazione del danno».

In punto di danno, il P.M. precisava che, considerata la parziale restituzione delle somme da parte del Geom. Massaro, l'indebita erogazione degli emolumenti in danno del Comune di Armento ammonta all'importo di € 90.392,90, oltre all'ulteriore danno da disservizio conseguente alla minuziosa attività di verifica posta in essere dagli uffici dell'amministrazione comunale per accertare la irregolarità dei mandati di pagamento, danno che, in considerazione del tempo impiegato e dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto essere quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nell'importo di € 9.000,00. Il complessivo danno, così quantificato in complessivi € 99.392,90, avrebbe dovuto essere addebitato in solido agli autori delle condotte dolose e, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, alla Dott.ssa Bello per la quota del 15% del totale; solo in via subordinata, qualora il Collegio ritenesse non integrati gli estremi di una condotta dolosa in capo al Geom. Massaro Gianfranco Agostino e al Sig. Iannibelli Salvatore Andrea, si chiedeva che gli stessi fossero ritenuti responsabili quanto meno a titolo di colpa grave, per le quote rispettivamente pari al 35% e al 10% del danno.

La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore del Comune di Armento delle predette somme, ovvero di quelle diverse accertande in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime in favore dell'Erario), come per legge.

Con comparsa di costituzione e risposta del 03/09/2024 il Geom. Massaro Gianfranco Agostino, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Giuzio, chiedeva

l'integrale rigetto della domanda attorea, ritenendosi del tutto estraneo alle condotte che avevano asseritamente causato il danno in questione ed evidenziando, tra l'altro:

- che aveva svolto attività lavorativa presso il comune di Armento dal mese di luglio 2019 (quando già da tempo erano presenti in comune tutti i soggetti interessati alla presente vicenda) al 31/7/2021, dapprima in regime di scavalco di eccedenza per 12 ore settimanali e poi, dal 1/1/2020, con le stesse modalità (per 9 ore settimanali) e in scavalco condiviso (per ulteriori 6 ore settimanali);
- che, essendo Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Armento (ufficio nel quale aveva «… *ben svolto le mansioni affidategli*…»), non aveva «…*mai avuto cognizione del modus operandi dell'Ufficio Finanziario del comune di Armento e tantomeno degli atti che venivano dallo stesso adottati*…», non avendo visionato mandati di pagamento né altre tipologie di atti (e non potendo, quindi, rispondere di irregolarità concernenti gli stessi e di imputazioni a capitoli di spesa diversi da quelli corretti);
- che, quando su insistenza del Sindaco prese servizio presso il comune in questione, già da mesi era ivi in corso un completo "*caos funzionale e gestionale*", tant'è che su due mandati del novembre 2019 compare la firma del precedente Sindaco e responsabile dell'area amministrativo-contabile del comune, cessato cinque mesi prima e senza ulteriori rapporti con l'amministrazione comunale;
- che, come emerge dal messaggio del 2/1/2020 inviatogli dal Segretario comunale, che diceva di essere stato informato dal Sindaco, questi era a conoscenza sin da quella data (ben prima dell'assunzione presso l'amministrazione della sorella, Dr.ssa Bello Lidia) della *mala gestio*

dell'Ufficio finanziario e delle irregolarità poste in essere;

- che non è veritiero né provato quanto affermato dal Sindaco in merito alla consegna del *badge* fattagli, come confermato dalle dichiarazioni da quello rese in ambito penale «*… di aver fatto richiesta di acquisto dei dispositivi elettronici di timbratura solo nel mese di gennaio 2020*», da cui si desume che il sindaco sapeva che a quella data i dipendenti non timbravano (non essendo stato messo a disposizione degli stessi alcun dispositivo all'uopo finalizzato), né aveva provveduto a rimediare con la predisposizione di un registro cartaceo; peraltro, non essendo un funzionario amministrativo, ma un dirigente tecnico, secondo la giurisprudenza di legittimità egli non sarebbe stato astretto all'obbligo di timbratura ai fini del calcolo delle ore di lavoro (utile per i dirigenti solo al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per ferie, missioni e buoni pasto);

- che la Dott.ssa Bello Maria Felicia era pienamente «*…soddisfatta del suo operato, come altresì testimoniato dal coacervo di richieste, di pareri, di informazioni che la stessa rivolge al geometra anche in via informale e persino nei giorni festivi e prefestivi e sinanche in orari avanzati, come cristallizzato nella straripante messaggistica "WhatsApp"…*» che provvedeva a depositare;

- che della specifica indennità di posizione organizzativa (spettantegli ex art. 15 del C.C.N.L. del 21/05/2018 a cagione della qualifica di "Responsabile" dell'Ufficio Tecnico), non è fatto cenno nelle relazioni peritali acquisite, «*…ragion per cui è del tutto probabile che gli importi versati al geom. Massaro Gianfranco Agostino, pur essendo affetti dalle "irregolarità" commesse dall'Ufficio Finanziario del Comune di Armento, fossero comunque ed in riferimento al quantum, effettivamente dovuti*»;

- che il danno sopportato dall'esponente in conseguenza della *mala gestio*

descritta emerge anche dal fatto che i compensi R.U.P., allo stesso spettanti per lo svolgimento dei singoli progetti espletati, non gli sono stati versati;

- che, viste le modalità con le quali il Sindaco ha gestito la cosa pubblica, non risulta accettabile che allo stesso sia stata attribuita una ridotta responsabilità meramente colposa e sussidiaria per l'attività svolta per l'emersione ed il recupero del danno, quando lo stesso esponente si era prodigato per chiarire ogni aspetto collegato alla vicenda;

- che, all'indomani della sospensione dal servizio, aveva chiesto che si procedesse ad una verifica delle somme erogate, dando ampia disponibilità a restituire le somme non dovute che avesse percepito, come confermato dal fatto che, sulla base del semplice dubbio, aveva immediatamente restituito la somma di € 2.896,70 concernente i mandati di pagamento n. 253/2021 e n. 303/2021;

- che la propria condotta era stata positivamente valutata anche in sede penale, vista la revoca ivi disposta della misura cautelare della sospensione dal servizio;

- che non può essere ritenuto conforme ai fatti addossargli condotte di natura dolosa, cui si associa «…*una responsabilità solidale che, comunque, prescinde da una giusta graduazione di responsabilità tra le condotte poste in essere dai vari soggetti coinvolti nella presente vicenda, dalla giusta valutazione dell'arco temporale di riferimento di dette condotte commissive o omissive e della natura dolosa o colposa delle stesse, nonché ed infine, del danno erariale effettivo che ne sarebbe derivato*».

In definitiva, tenuto conto dell'evidente rapporto di pregiudizialità esistente tra il procedimento penale ed il presente accertamento in sede contabile, si chiedeva la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 106 c.g.c., insistendo, nel merito, affinché si accertasse «… *la totale estraneità del geom. Massaro Gianfranco*

Agostino ai fatti al medesimo contestati e dunque, e per l'effetto, l'assoluta carenza di ogni riconducibilità al medesimo delle condotte, dolose e/o colpose, da cui è derivato il danno erariale al medesimo imputato e dunque l'inesistenza, in capo al medesimo, di qualsivoglia obbligo risarcitorio», ovvero, in via meramente subordinata, affinché si dichiarasse la sua responsabilità meramente colposa contenendo il risarcimento del danno erariale alla quota pari al 35%, con esclusione di vincoli di solidarietà. In via istruttoria si chiedeva che questa Corte disponesse l'acquisizione dei mandati di pagamento nel loro formato originale digitale e consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione degli importi complessivamente dovutigli per l'attività lavorativa prestata presso il comune di Armento, instando infine per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze nella comparsa capitolate.

Con comparsa di costituzione e risposta del 6/9/2024 il sig. Iannibelli Salvatore esponeva:

- che, contrariamente a quanto affermato dal Revisore dei conti del comune, aveva «*lavorato formalmente (a c.d. "scavalco") presso il Comune di Armento,* ***non già dal 5.6.2019****, bensì dal* ***12.2.2019*** *...*», per 6 ore settimanali, nel 2019, e per 12 ore settimanali nel periodo dal 2020 al 2022;

- che, come riferito dal Sindaco, il *badge* gli era stato fornito soltanto a maggio 2020, carenza allo stesso assolutamente non imputabile, essendo peraltro semplice dipendente di categoria B, così come quelle relativa all'assenza di buste paga e alla mancata emissione di una corretta certificazione unica per l'anno 2019, che l'aveva costretto a pagare una sanzione all'Agenzia delle Entrate. Tali circostanze non avevano impedito allo stesso di prestare regolarmente la propria attività lavorativa;

- che le remunerazioni percepite gli spettano (in relazione a quanto previsto nel CCNL Enti locali) e «… *derivano dall'attività lavorativa effettivamente prestata, in parte dovuta anche per attività di c.d. straordinario elettorale (comunicato anche alla Prefettura di Potenza…)*»;

- che «…*non ha alcun rapporto con gli altri soggetti coinvolti nella presente procedura* …» e, essendo «…*un mero operatore dell'Ente privo di ogni competenza gestionale e/o amministrativa*», non sussiste alcun elemento da cui possa desumersi dolo o colpa grave a suo carico, evidenziando come avesse «…*operato nel pieno rispetto delle norme e degli ordini di servizio dei suoi superiori*», come avvenuto anche con riferimento alle esigue somme, peraltro, non quantificate dalla Procura, percepite a titolo di rimborso;

- che non è affatto rilevante che le buste paga siano prive dell'attestazione della presenza in servizio, stante il fatto che aveva effettivamente lavorato, non provvedendo la Procura a dedurre né tantomeno a dimostrare il contrario;

- che ha pagato i tributi direttamente all'Agenzia delle Entrate (come comprovato dall'avviso di accertamento allegato) e, per quanto riguarda il presunto mancato pagamento degli oneri previdenziali (non dimostrato dalla parte attorea e nemmeno dalla stessa quantificato), ciò non avrebbe potuto essere ritenuto allo stesso imputabile, essendo obbligo incombente in capo al datore di lavoro;

- che, oltre a non aver affatto assolto al suo onere probatorio, la Procura aveva adottato un criterio di ripartizione solidale che «…*appare del tutto illogico ed irrazionale: si equipara un mero operatore a dirigenti e funzionari degli Enti che hanno competenze e responsabilità ben maggiori*».

Tanto premesso, nel chiedere la sospensione del presente procedimento ex art.

106 c.g.c., vista la pendenza di controversia penale di carattere pregiudiziale, si insisteva nel merito per il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/09/2024, Bello Maria Felicia, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Spera, evidenziava, in primo luogo, come le condotte causative del danno di carattere doloso, contestate agli altri convenuti, non potessero considerarsi di immediata percezione da parte di chi doveva effettuare il controllo, e ciò perché sussisteva un valido titolo giuridico sottostante (il rapporto di lavoro a scavalco dei tre dipendenti) e perché la rilevazione delle irregolarità «… *richiedeva piena conoscenza della materia finanziaria e delle modalità di pagamento dei dipendenti pubblici a scavalco*»; tanto è confermato dal fatto che «… *dette irregolarità emergevano solo grazie agli accurati controlli e verifiche fatti fare dal sindaco alla nuova dipendente e responsabile dell'ufficio, immediatamente dopo la sua assunzione avvenuta nel luglio 2021*».

La predetta convenuta rappresentava, inoltre, come avesse dovuto temporaneamente assumere il ruolo di responsabile finanziario, perché mancavano altri dipendenti, e nelle more del concorso bandito per la copertura del relativo posto, e, non appena emerse le irregolarità, avesse provveduto ad interrompere l'incarico a scavalco del De Fina, ponendo poi diligentemente in essere tutte le necessarie tempestive azioni per il recupero delle somme indebite, presentando esposti alle competenti Procure.

Doveva, inoltre, ritenersi insussistente anche l'elemento soggettivo della colpa grave: la comparente evidenziava, sul punto, che «… *la propria firma digitale, ben custodita all'interno di un cassetto chiuso a chiave ed accessibile solo alla medesima, veniva utilizzata dal De Fina per tutte le attività relative all'ente, ma*

sempre alla sua presenza e con suoi diretti percezione e controllo» e che «*Tuttavia, per la descritta difficoltà di conoscere la regolarità o meno di dette operazioni riguardanti gli emolumenti dei dipendenti a scavalco -le quali non apparivano prima facie irregolari e/o indebite per chi non avesse la stretta competenza del ruolo- non poteva muovere rilievi a riguardo, facendo affidamento sul senso di lealtà tanto dei tre dipendenti pubblici, il De Fina che operava (e che, è bene ripeterlo, aveva sempre operato in tal modo anche col precedente sindaco) e gli altri dipendenti a scavalco, anch'essi destinatari di identici mandati per gli emolumenti di lavoro*».

A riprova della difficile rilevabilità di tali irregolarità evidenziava come le contestazioni di raggiro, avanzate in sede penale a carico degli altri convenuti, ne confermassero l'idoneità ad ingannare, non solo l'esponente, ma anche il Tesoriere, che non aveva mai rilevato alcuna irregolarità, e il Revisore dei conti, la cui relazione era stata redatta solo in seguito a sue sollecitazioni.

Non potevano, in definitiva, riscontrarsi, la grave disattenzione e l'intensa negligenza che secondo la giurisprudenza devono concorrere per potersi ritenere integrata la colpa grave

La convenuta rilevava, in via gradata, che la quota di presunto danno a suo carico avrebbe dovuto essere compensata con le consistenti risorse risparmiate dall'ente, oltre € 15.000,00, nel periodo in cui lei stessa aveva espletato le funzioni di responsabile dell'Ufficio finanziario.

La comparente, pertanto, previa sua eventuale estromissione dal giudizio, concludeva perché si rigettasse la domanda proposta dalla Procura nei suoi confronti, perché infondata e comunque non provata, con vittoria di spese e compensi, come per legge.

All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti e dichiarata a verbale la contumacia del convenuto De Fina Carlo Rosario, il P.M. e gli Avvocati Daniele Giuzio, Maria Montani e Maurizio Spera illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Quindi il giudizio passava in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente ribadirsi la declaratoria di contumacia, pronunziata in udienza, del convenuto De Fina Carlo Rosario, che non si è costituito nel presente giudizio benché l'atto di citazione in giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli siano stati regolarmente notificati con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., completata con il ritiro in data 19/4/2023– da parte di un familiare convivente del convenuto – della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto da notificare alla casa comunale.

Si rileva, poi, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, avanzata dalle difese ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in considerazione della pendenza, sugli stessi fatti posti alla base del presente giudizio, di procedimento penale che sarebbe da considerarsi di carattere pregiudiziale.

Già nella vigenza del vecchio rito contabile, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite era granitica (fin dalle risalenti ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013) nell'affermare che la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti oggetto del processo contabile, ed anche la parziale o totale comunanza del materiale probatorio raccolto nei due processi, non consente la sospensione necessaria del processo contabile ex art. 295 c.p.c. (corrispondente al vigente art. 106 c.g.c.)

per la mancanza di una pregiudizialità in senso tecnico.

L'art. 106 c.g.c. conferma e consacra questa interpretazione, prevedendo espressamente che l'ipotesi di pregiudizialità necessaria sussiste solo "*quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*". In altri termini, il codice prevede che il processo può (e deve) essere sospeso solo qualora la legge preveda espressamente che un altro giudice debba previamente accertare con efficacia di giudicato alcuni fatti logicamente pregiudiziali alla decisione del giudice che procede, al quale resta precluso l'esame incidentale (cfr. ad es. l'art. 14 c.g.c.); in tutti gli altri casi non sussiste alcuna pregiudizialità, anche qualora sui medesimi fatti penda processo penale e in relazione ad essi sia contestato il dolo.

Ai fini della sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c., infatti, non può avere alcun rilievo la circostanza che i fatti da accertare siano sovrapponibili a quelli contestati in sede penale, né l'accertamento di tale giudice può ritenersi un antecedente giuridico rilevante nella configurazione della responsabilità amministrativa dedotta nel giudizio contabile.

Tra il processo penale e il processo amministrativo-contabile sussiste, infatti, una reciproca indipendenza delle differenti modalità di accertamento della verità giudiziale, anche in relazione alla prospettazione attorea, ed è quindi dovere del giudice valutare in piena autonomia il materiale raccolto dalla procura contabile (in tal senso cfr. SS.RR. n. 1/2017; in senso sostanzialmente analogo SS.RR. n. 8/2015).

Nel merito il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali patiti

dal comune di Laurenzana in conseguenza dell'indebita percezione di somme da parte da parte di pubblici dipendenti a scavalco presso il comune di Armento e del disservizio determinato dalle conseguenti necessarie attività di verifica poste in essere dall'amministrazione.

La pretesa risarcitoria appare parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

Ai fini dell'individuazione del substrato normativo fondante gli obblighi di servizio violati con le condotte antigiuridiche contestate, si osserva che l'articolazione dell'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinata dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che, nella necessaria considerazione delle finalità e degli obiettivi da realizzare, oltreché delle prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza, ha stabilito che «*L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato*».

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha stabilito che «*L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del dirigente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione*» e che «*Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo*» (circolare n. 3/94 del 16 febbraio 1994; cfr. anche, tra le altre, circolare 7/95 del 24 febbraio 1995).

La necessità che l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti sia accertata mediante controlli di tipo automatico, è costantemente ribadita dai

contratti collettivi relativi al personale del comparto funzioni locali, applicabili anche ai dipendenti di categoria D, come nel caso di due dei convenuti (cfr., da ultimo, l'art. 23, comma 9, del CCNL per il triennio 2019-2021, e l'art. 22, comma 8, CCNL triennio 2016-2018).

Tali disposizioni innervano gli specifici doveri al cui rispetto è tenuto il pubblico impiegato e costituiscono attuazione degli inderogabili valori costituzionali che impongono il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 97 Cost). Da ciò consegue, inevitabilmente, che «… *il mancato rispetto di tali principi, per come codificati, comporta l'elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l'attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico e commisurare la retribuzione allo stesso spettante, appunto, in relazione all'orario ed al tempo di lavoro effettivo, costituendo tali elementi il sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione, che caratterizza il rapporto lavorativo*» (C.d.c., Sez. Giur. Sardegna , sent. n. 114/2017).

In assenza di tali prescrizioni non sarebbe possibile verificare che la prestazione resa corrisponda a quanto dovuto sia in termini quantitativi sia sotto il profilo della rispondenza ai bisogni della collettività amministrata.

Recentemente la giurisprudenza contabile ha specificato come anche il «*…titolare di posizione organizzativa, in quanto soggetto alla contrattazione collettiva di settore ed appartenente alla categoria professionale D, fosse tenuto a dimostrare l'effettiva presenza in servizio e, conseguentemente, ad attestare la regolarità della prestazione lavorativa effettuata mediante le timbrature del*

proprio cartellino …», evidenziando come, nel caso esaminato, non vi fosse alcuna prova idonea a dimostrare che il dipendente avesse rispettato l'orario di servizio previsto contrattualmente, valendo a tal fine *«… solo le marcature del cartellino, ovvero immediate attestazioni equipollenti in caso di dimostrato e documentato disservizio dei macchinari* …»; si è in quella sede concluso che, «… *in assenza di alcuna prova circa il rispetto del sinallagma contrattuale* …», non rivestendo il dipendente qualifica dirigenziale, la retribuzione percepita fosse da ritenersi «…*illegittimamente introitata*» (C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 4/2022).

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che «…*la mancanza di "beggiature" (ovvero la mancanza di ingressi e uscite dal servizio registrata con le "beggiature" e risultanti dai relativi tabulati)* … *funge da prova presuntiva univoca dell'assenza dal servizio del dipendente nei giorni e nelle ore in cui non risultano registrazioni in ingresso e in uscita del dipendente: fatta salva, ovviamente, la prova contraria che ovviamente incombe a chi eccepisce la erroneità del sistema*» (C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 91/2024).

Quanto osservato in materia di necessaria formalizzazione delle ore di presenza con l'utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica in uso presso l'amministrazione, risulta vieppiù aggravato in considerazione della particolare disciplina regolante la fattispecie del c.d. scavalco.

L'art. 14 del CCNL 20.1.2004 disciplina lo "scavalco condiviso", e, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consente agli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti (cui si applica lo stesso CCNL) «…*per periodi predeterminati e per una parte del*

tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore»; precisa, altresì, che «*Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione*» (la sottolineatura è dello scrivente).

Lo "scavalco di eccedenza" trova, invece, la propria disciplina nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che (in deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) consente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (oggi 25.000 abitanti), e ad altri enti ivi specificati, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

La necessità che le ore lavorative effettuate dal dipendente presso l'ente utilizzatore fossero da questo accertate mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai fini della liquidazione dei relativi compensi, emerge chiaramente anche dalle convenzioni all'uopo stipulate tra le due amministrazioni comunali (cfr. art. 5).

Deve, pertanto, ritenersi che, in mancanza del richiesto riscontro ufficiale delle presenze in servizio, non possa ritenersi dovuta, e quindi sia dannosa, l'erogazione di compensi al dipendente, salvo diversa prova il cui onere

incombe sulla parte allegante l'effettiva prestazione lavorativa resa.

Con specifico riferimento alle spese di missione, che pure sono state contestate, si osserva che l'art. 6, comma 12, del DL 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122) ha stabilito che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (con le specifiche eccezioni ivi previste, qui non rilevanti) non possono effettuare spese al predetto titolo per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, avvertendo che gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il predetto limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Orbene, il comune di Armento non ha sostenuto spese per missioni nell'anno 2009 (cfr. dichiarazioni del dr. Mazzei a pag. 14 della relazione prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022 della Guardia di Finanza, redatta all'esito delle indagini condotte in sede penale) e, non essendosi avvalso della possibilità derogatoria prevista dalla norma, gli era inibita ogni possibilità di rimborsare spese a tale titolo.

Dalla documentazione agli atti, inoltre, non risulta sussistente la necessaria preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio, né è stata prodromicamente accertata l'esistenza di valida documentazione giustificativa delle spese di missione richieste a rimborso.

Conseguentemente, anche le somme erogate per la predetta ragione risultano

indebite e, pertanto, dannose per il comune di Armento (i rimborsi spese, autoliquidati in assenza di autorizzazione e controllo, senza alcuna indicazione dei giorni, delle ore, degli orari di svolgimento delle trasferte, sono stati ritenuti illeciti da C.d.c., Sez. Giur. Puglia, sent. n. 217/2019, che, peraltro, ha ribadito la necessità di timbratura di dipendente di cat. D).

In punto di onere della prova, si osserva che, in quanto parte di un rapporto contrattuale di lavoro e creditore di emolumenti da corrispondere solo in presenza dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte sua, è il dipendente che, primariamente, in presenza di contestazione, deve provare l'esistenza del proprio credito al corrispettivo pecuniario da parte dell'amministrazione; in mancanza, conseguentemente, deve ritenersi comprovato il carattere indebito delle somme percepite e, in presenza delle altre condizioni, fondata la pretesa risarcitoria esperita dal PM contabile che, comunque, nella presente fattispecie, è corroborata da consistente materiale probatorio riveniente dalla approfondita attività istruttoria svolta anche in ambito penale.

In definitiva, la prevalente mancata utilizzazione di sistemi ufficiali di rilevazione della presenza, che potessero consentire il concreto riscontro dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, unitamente alle molteplici illegittimità e irregolarità nella omissione o alterazione della documentazione amministrativa e fiscale inerente al rapporto di lavoro a scavalco, connotano di sicura antigiuridicità, in primo luogo, i comportamenti di colui il quale ha provveduto alle indebite erogazioni per cui è causa in violazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro pubblico e, in secondo luogo, di coloro che di tali indebite erogazioni hanno

consapevolmente beneficiato.

Dall'istruttoria è, infatti, risultata palesemente comprovata l'antigiuridicità delle condotte del Rag. De Fina, addetto all'Ufficio finanziario, il quale, per il triennio di riferimento, in assenza dell'accertamento degli orari di lavoro effettuati mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, ha omesso di predisporre le buste paga e le determinazioni di liquidazione per i propri compensi (con conseguente omissione della tassazione sul lavoro dipendente), provvedendo ai relativi pagamenti direttamente a mezzo di mandati di pagamento (che riportavano le più varie diciture ed erano imputati anche a capitoli di bilancio diversi da quelli destinati in bilancio per la retribuzione del personale, come il cap. 903, riservato alla gestione biblioteca e Ludoteca, e il cap. 146, riguardante incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza), per importi anche superiori a quelli dovuti sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi degli Enti Locali, e con l'abusivo utilizzo della firma digitale del Responsabile dell'Area Economico finanziaria dell'Ente (che incautamente, e inspiegabilmente, l'aveva messa nella sua assoluta disponibilità). Anche i rimborsi spese non erano dovuti, mancando i relativi giustificativi e anche per le altre ragioni più sopra già indicate.

Tra i mandati irregolari riferiti al predetto dipendente, indicati nella relazione del 30/7/2021, a firma del Revisore dei conti, dr. Mazzei, si segnalano, per la particolarità del capitolo di imputazione, il n. 592/2019 (riferito al cap. 903, riguardante la gestione della biblioteca), il n. 658/2019 (emesso sul cap. 146, concernente incarichi libero professionali), i n.ri 315/2020, 357/2020 e 704/2020 ed altri (relativi al cap. 2446, relativo al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi). I mandati n.ri 243, 365 e 561, tutti del 2019,

venivano imputati a spese di trasferte non autorizzate, e nemmeno documentate.

Tra le fattispecie di irregolarità di altra natura, poi, si segnalano: il mandato n. 30/2020, riferibile al compenso del mese di gennaio 2020, recante nel programma contabile dell'Ente ("Civilia") l'importo di € 325,11, mentre dal controllo incrociato effettuato presso la Tesoreria, risulta poi emesso per l'importo di € 989,00 (cfr. anche all. 9 alla nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022 della Guardia di Finanza) e accreditato sul conto corrente del Rag. De Fina; nonché i mandati n.ri 31/2020 e 305/2020, che riguardano rimborsi spese inesistenti per le quali non risulta protocollata dal dipendente alcuna richiesta, né risulta alcuna autorizzazione.

Il mandato n. 745/2020 (con descrizione "codifica di bilancio ordine pubblico e sicurezza, polizia locale e amministrativa, spese correnti"), poi, di importo pari a € 2.100,00, avvenuto il pagamento, è stato annullato sul portale "Civilia".

Per l'anno 2021 il dipendente ha emesso mandati per importi progressivamente sempre maggiori rispetto alle annualità 2019 e 2020; tra questi si segnalano: i mandati n.ri 269, 304 e 307 del 2021, registrati con diciture relative a versamento IRPEF, liquidati sul conto corrente del De Fina con reversali successivamente annullate su "Civilia"; il mandato n. 349/2021, generato per l'importo di € 1.855,70 (causale "rimborso n. 75 ore giugno e luglio 2021 e rimborso vacazioni") ma successivamente bloccato (si tratta del mandato che, per il suo importo elevato, ha indotto la nuova responsabile finanziaria, Dott.ssa Lidia Bello, alle operazioni di verifica sui mandati emessi).

Dalla riconciliazione delle somme liquidate dal comune di Armento con i flussi di denaro transitati sui conti correnti del Rag. De Fina, la Guardia di Finanza (cfr. pag.17 e 18 nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022) ha accertato l'indebita

percezione dell'importo di € 45.007,40.

Anche in favore del geom. Massaro, nel triennio 2019-2021, il Rag. De Fina ha emesso mandati di pagamento ingiustificati, per importi superiori a quelli spettanti e con imputazione a capitoli di bilancio non riguardanti le spese di personale; mancano, inoltre, le timbrature, l'elaborazione delle buste paga (assenti dal luglio 2019 al giugno 2021), le certificazioni uniche relative agli anni 2019-2020, la redazione delle determine di liquidazione, i giustificativi dei rimborsi delle spese di viaggio, rimborsi comunque non dovuti ai sensi della sopra citata normativa.

Si osserva che nessuna timbratura risulta essere stata effettuata dal Massaro, come anche dal De Fina, nemmeno dopo l'attivazione di *badge* nominativi, richiesti dall'ente con comunicazione del 2.1.2020 e regolarmente consegnati ai due dipendenti (cfr. la trascrizione delle sommarie informazioni del dott. Mazzei a pag. 11 della nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022 della Guardia di Finanza) oltre che allo Iannibelli; l'effettività della consegna, peraltro, emerge dal fatto che, mentre quest'ultimo risulta aver cominciato a timbrare in relazione alle ore retribuite con mandato n. 405 del 12/6/2020, gli altri due dipendenti hanno continuato ad omettere ogni formalità fino alla fine del rapporto (cfr. prospetti della relazione del Revisore del 30/7/2021).

Tali irregolarità hanno comportato l'indebita percezione da parte del geom. Massaro dell'importo complessivo di € 38.144,88 (cfr. pag.19 della nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022).

Si consideri, poi, che il predetto dipendente, riconoscendo di aver percepito somme non dovute, ha restituito il complessivo importo di € 2.896,70 (all. 14 alla nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022), riconducendo il complessivo

importo delle somme da recuperare alla somma di € 35.248,18.

Per il dipendente Iannibelli si è riscontrata l'assenza di timbrature fino al mese di maggio 2020; solo dal mese di settembre 2019 al mese di luglio 2017, poi, sono state elaborate le buste paga mensili, anche se le somme, relative allo scavalco di eccedenza, sono state pagate in assenza della determina di liquidazione; anche i rimborsi spese sono risultati ingiustificati, mancando i relativi giustificativi. Sono state acquisite le certificazioni uniche relative agli anni 2019 e 2020.

Dalla documentazione in atti risulta, in definitiva, che lo Iannibelli ha percepito somme relative a mandati di pagamento senza giustificativi di spesa, e cioè buste paga e timbrature (per € 2.653,88), o senza la sola timbratura (per € 2.998,44), ovvero relative a rimborsi spese non ammessi (per € 4.449,00), per un totale di somme indebitamente percepite pari a € 10.101,32 (cfr. pag. 20 della nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022).

Dalla nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022 della Guardia di Finanza (cfr. pagg. da 16 a 20) risulta che i Militari, all'esito della consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti Finanziari), hanno espletato le indagini bancarie nei confronti dei tre dipendenti sopra indicati e dei loro familiari conviventi, espletando altresì la riconciliazione tra le somme percepite in contanti o tramite bonifico bancario e le risultanze emerse dai riscontri eseguiti dal Revisore contabile, accertando l'indebita percezione:

- dell'importo di € 45.007,40 da parte del De Fina (somma inferiore rispetto all'importo di € 45.665,40 conteggiato dal Revisore perché considera le reversali sui mandati n. 269, n. 304 e n. 307/2021 per € 658,00, reversali che risultano successivamente annullate, come sopra precisato);

- dell'importo di € 38.144,88 da parte del Massari e dell'importo di € 10.101,32 da parte dello Iannibelli (entrambi questi importi differiscono da quelli indicati dal Revisore che ha considerato alcune somme al lordo delle ritenute).

Dall'esame della banca dati "Anagrafe Tributaria" (cfr. pagg. da 20 a 22 della predetta nota della GdF) i militari hanno verificato che, effettivamente, a cagione della mancata emissione delle buste paga: il De Fina non ha ricevuto certificazioni Uniche per gli anni 2019, 2020 e 2021; il Massaro non ha ricevuto tali certificazioni per gli anni 2019 e 2020 (mentre ha ricevuto la certificazione per il 2021 perché afferente alla sola busta paga del luglio dello stesso anno); lo Iannibelli ha invece ricevuto le certificazioni uniche per gli anni 2019 (relativa a compensi pari ad € 1.625,99), al 2020 (compensi di € 6.554,00) e 2021 (compensi di € 6.113,00), essendo riferite a periodi nei quali lo stesso ha ricevuto le buste paga.

Nella predetta relazione della GdF (cfr. pag. 22 e seguenti) si riferiscono, poi, gli esiti dell'analisi, effettuata unitamente al Sindaco di Armento (assunta a sommarie informazioni in data 12.5.2022), dei mandati posti ad oggetto del procedimento penale, oltreché del presente procedimento, indicando per ciascuno i motivi di irregolarità e di indebita erogazione delle relative somme, analisi alla quale si rinvia. Ivi ha, tra l'altro, trovato ulteriore conferma che: il capitolo di spesa 2446, utilizzato per vari mandati, si riferisce a fondi ministeriali destinato al miglioramento dell'efficienza degli enti, e non a compensi a dipendenti; per le missioni non risultano atti di autorizzazione né richieste di rimborso di dipendenti con allegazione della necessaria documentazione.

Con riferimento agli importi spettanti al Massaro in qualità di RUP, nella

predetta nota della GdF (pag. 36 ss e all. 14) è stato riportato il prospetto redatto dall'attuale responsabile di ragioneria dal quale è emerso che l'importo spettante a tale titolo nel triennio dal 2019 al 2021 sarebbe stato di € 2.035,05.

Nelle conclusioni della predetta nota prot. n. 188/PG/2021 del 7/6/2022 della Guardia di Finanza (pag. 39) è stato, in definitiva, dichiarato che le doglianze espresse nell'esposto del 31/8/2021, relative alle irregolarità contabili che avevano interessato i predetti dipendenti, «… *hanno trovato riscontro nell'attività di indagine eseguita e nelle informazioni assunte dalle persone interessate nella presente vicenda*…» (Revisore, Sindaco e altro personale). Si sono conteggiate, quindi, le somme indebitamente percepite specificando che «*A tanto si è giunti grazie all'esame degli atti e documenti acquisiti nel corso delle indagini, supportato dalle dichiarazioni rese – in particolare – dal Sindaco del Comune di Armento e dal Revisore dei Conti dello stesso comune, nonché dall'esame della normativa vigente in materia*».

Nella stessa relazione si sono ipotizzati, tra l'altro, per tutti il reato di cui all'art. 640 cpv n. 1 c.p., per aver tratto in inganno il comune di Armento sottraendo dalle relative casse ingenti somme di denaro, e, per il De Fina, il delitto di cui all'art. 491 bis c.p., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma, c.p., per avere emesso, «…*utilizzando illegittimamente la firma digitale del sindaco a sua disposizione* …», i 108 mandati di pagamento in contestazione, «…*risultati essere ideologicamente falsi nel capitolo di spesa e/o nell'oggetto e/o poiché riferiti a rimborsi spese mai sostenute/autorizzate, alcuni dei quali annullati dopo l'incasso*».

Il GIP del Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6/10/2022, ha applicato agli indagati misure restrittive, altresì disponendo il sequestro preventivo finalizzato

alla confisca delle disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati fino a concorrenza di quanto indebitamente incassato (misure aggravate nei confronti di De Fina in data 24/10/2022).

Nel corpo del provvedimento si è dato, tra l'altro, atto:

- che «*Quanto denunciato dal Sindaco risulta già ex sé caratterizzato da una puntuale attività di verifica, posta in essere dagli organi interni dell'ente*»;

- che «*Come poi risulterà confermato anche dalle ulteriori indagini, il DE FINA -pur non rivestendo formalmente il ruolo responsabile finanziario del Comune, provvedeva alla materiale predisposizione dei relativi atti e disponeva della "firma digitale" del Sindaco (che ricopriva anche la funzione di responsabile finanziario del Comune).*

Tale situazione di fatto gli ha consentito di predisporre ed emettere i mandati di pagamento di cui alle imputazioni.

Il DE FINA disponeva di fatto, pertanto, delle finanze del Comune, potendone disporre sulla base di provvedimento che lo stesso predisponeva e su cui apponeva (illecitamente) la firma digitale del funzionario incaricato …», a quel tempo il Sindaco quale facente funzioni;

- che è risultato confermato «…*sia che il DE FINA aveva il potere di emettere i mandati di pagamento, e sia che lo stesso ha utilizzato tale potere per appropriarsi (a proprio favore ed a favore dei coindagati) delle cospicue somme indicate nelle imputazioni*», e che «*… la conferma dell'illiceità delle azioni emerge anche dalle ulteriori anomalie che caratterizzano molti dei mandati di pagamento in questione (causali non compatibili, procedure non rispettate, mancata annotazione dei pagamenti, ecc.)*»;

- che «*Le anomalie nei pagamenti, la mancanza di giustificazioni lecite al*

riconoscimento di tali somme, l'entità dei pagamenti ricevuti sono tutti elementi che inducono univocamente a ritenere che lo IANNIBBELLI era ben consapevole della natura illecita delle stesse.

Lo stesso, a fronte di tali mandati di pagamento, nulla ha mai eccepito né segnalato, nonostante le evidenti e gravi "anomalie" che caratterizzavano l'operato del DE FINA.

Stesse considerazioni valgono anche per il MASSARO»;

- che «*Ulteriori conferme della natura "anomala" dei pagamenti in questione si ricava dalle verifiche che la PG ha svolto sul versante tributario*…» e che «*L'aver scientemente occultato al fisco le somme ottenute conferma la natura "irregolare" delle operazioni e la finalità illecita dei pagamenti*».

Nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, poi, si sono trascritti gli esiti della verifica effettuata, in sede di assunzione di sommarie informazioni del Sindaco dr.ssa Bello, di tutti i mandati di pagamento in contestazione, che il De Fina si era autoliquidato e che lo stesso aveva provveduto a liquidare al Massaro e allo Iannibelli, rilevando che, sulla base degli elementi acquisiti, la PG aveva evidenziato per ciascun mandato di pagamento «*…i profili anomali, che costituiscono a tutti gli effetti elementi univoci della natura illecita degli stessi*…» (pag. 20).

Nel rinviare a quanto più sopra già riportato in merito alla disamina delle (molteplici) irregolarità da cui sono affetti i mandati oggetto della domanda risarcitoria azionata nel presente procedimento, si osserva che nella predetta ordinanza del Giudice penale, in merito al Massaro, si è rappresentato, tra l'altro:

- con riferimento al Mandato n. 656 del 07/11/2020 di € 142,80, anch'esso

irregolare poiché emesso in luogo di omesse timbrature e busta paga, che era «*fittizio sia nel capitolo di spesa "2649 - trasferimento ai privati legge 219/81 - gestione residui" che nell'oggetto "liquidazione ex art. 50/2016", emesso con l'utilizzo illegittimo della firma ff dell'Area economico - finanziaria del Comune di Armento*». Si è evidenziato, sul punto, che il Sindaco aveva «*…dichiarato:* "*Preciso che in merito a detto capitolo di spesa, trattasi di finanziamenti "post terremoto 1980" e che nulla hanno a che fare con le liquidazioni dei dipendenti. Né tantomeno agli atti del municipio di Armento risultano documenti da cui si possa evincere qualsivoglia attività di RUP svolta dal Massaro in merito a detti finanziamenti e a detto capitolo di spesa"*»;

- con riferimento al Mandato n. 744 del 05/12/2020 di € 2.100,00, anch'esso irregolare poiché emesso in luogo di omesse timbrature e busta paga, che era anche «… *fittizio poiché, nonostante venisse registrato dal DE FINA come "Mandato annullato" sul portale CIVILIA dell'Ente, in realtà esso è stato realmente bonificato sul rapporto di c/c intestato al dipendente MASSARO Gianfranco, emesso con l'utilizzo illegittimo della firma digitale del Sindaco, Responsabile ff dell'Area economico finanziaria del Comune di Armento*»;

- con riferimento al Mandato n. 92 del 12/03/2021 di € 1.008,29, che era «***irregolare*** *poiché emesso in luogo di omesse timbrature e busta paga, nonché fittizio - almeno in parte - nel capitolo di spesa "2791 - messa in sicurezza di parapetti di mura storiche e simili, patrimonio comunale DL Crescita 34/2019" e nell'oggetto "fondo sviluppo e coesione 2014 contributo efficientamento energetico sviluppo territoriale sostenibile", emesso con l'utilizzo illegittimo della firma digitale del Sindaco, Responsabile ff dell'Area economico - finanziaria del Comune di Armento*». Si è precisato che, nel caso di specie, il

Sindaco aveva «*dichiarato: ‘‘In merito devo precisare che dalla documentazione presente agli atti del municipio di Armento e dal calcolo effettuato dalla dottoressa Bello Lidia, attuale capo dell'ufficio ragioneria, eseguiti tramite un foglio di calcolo che muove dall'importo della base d'asta dei lavori eseguiti, si evince che l'importo pari al 2% spettante al RUP è stato fittiziamente aumentato in favore del Massaro che da determina risulta essersi liquidato 770,00 euro anziché 338,06 euro (netto in busta paga) che - di fatto - gli sarebbe spettato. Inoltre dalla distinta della tesoreria risulta che il Massaro ha incassato sul suo c/c un importo ancora maggiore pari ad euro 1.008,29. Vi fornisco copia del relativo foglio di calcolo e della distinta della tesoreria"*»;

- con riferimento al Mandato n. 303 del 19/06/2021 di € 1.634,90, che era «…***irregolare*** *poiché emesso in luogo di omesse timbrature e busta paga, nonché fittizio sia nel capitolo di spesa "2630 - Adeguamento impianti di sicurezza all'edificio scolastico" che nell'oggetto "Lavori di incremento dell'efficienza energetica RUP", emesso con l'utilizzo illegittimo della firma digitale del Sindaco, Responsabile ff dell'Area economico - finanziaria del Comune di Armento*». Con riferimento al caso il Sindaco aveva «… *dichiarato: "Preciso che non sono mai stati eseguiti lavoro di adeguamento degli impianti di Sicurezza né tantomeno di efficienza energetica presso l'unico edificio scolastico del Comune di Armento adibito ad attività didattica per le scuole elementari e medie. Gli ultimi lavori dovrebbero risalire al 2015/2016 e comunque in epoca antecedente all'attuale amministrazione"*»;

- con riferimento al Mandato n. 348 del 19/07/2021 di € 411,22, che lo stesso era «…***irregolare*** *poiché emesso in luogo di omesse timbrature e busta paga, nonché fittizio - almeno in parte - nel capitolo di spesa "2012 - Manutenzione*

mezzi per manutenzione strade comunali", emesso con l'utilizzo illegittimo della firma digitale del Sindaco, Responsabile ff dell'Area economico - finanziaria del Comune di Armento». Sul punto il Sindaco aveva «… *dichiarato: "Preciso che il mandato n. 348 si riferisce a due attività svolte dal Massaro quale RUP, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità urbana art. 30 c. 14-ter DL 30 del 30/04/2019 e lavori di manutenzione straordinaria muri e marciapiede di via Garibaldi art. 30 c. 14-bis L. 58/2019. Tuttavia per dette attività al Massaro, in qualità di RUP, sarebbe spettato l'importo complessivo di € 217,33 (netto in busta paga)…"*».

In definitiva, in tema di avvenuto riscontro delle irregolarità contabili denunciate e dell'esistente accordo tra i compartecipi, il GIP ha efficacemente evidenziato quanto segue:

«*Le doglianze espresse nell'esposto-denuncia, datato 31 agosto 2021, presentato dalla dr.ssa BELLO Maria Felicia, sindaco di Armento (PZ), avente ad oggetto irregolarità contabili dei procedimenti di spesa del Comune in favore di alcuni suoi dipendenti, hanno trovato riscontro nell'attività di indagine eseguita e nelle informazioni assunte (cfr. dichiarazioni del revisore contabile, del sindaco del Comune di Armento, e più in generale del personale dipendente della casa comunale).*

Dette irregolarità contabili sono frutto di un accordo predeterminato DE FINA Carlo Rosario (dipendente "a scavalco", assegnato all'Area economico-finanziaria, che ha materialmente posto in essere le condotte) e MASSARO Gianfranco (anch'egli proveniente dal Comune di Guardia) e IANNIBELLI Salvatore Andrea (anche loro dipendenti "a scavalco").

La responsabilità concorsuale di questi ultimi due, come già evidenziata in

precedenza, si ricava (quanto meno) dal fatto di aver usufruito per un consistente lasso di tempo delle somme loro elargite dal DE FINA, e dalla loro condotta conseguente al ricevimento dei primi mandati di pagamento; a fronte del riconoscimento di somme non dovute (in assenza di timbratura, busta paga e/o documentazione giustificativa di spesa per le trasferte), non hanno mai segnalato nulla, né hanno segnalato alcunché nel momento in cui non ricevevano le buste paga ovvero allorché tali importi non venivano contabilizzati ai fini tributari.

L'evidenza dell'irregolarità dei pagamenti (alcuni dei mandati sono risultati essere fittizi nel capitolo di spesa e/o nell'oggetto e/o poiché riferiti a rimborsi di spese mai sostenute/autorizzate), l'assenza di qualsiasi legittima giustificazione dell'operato del DE FINA, il protrarsi di tali condotte solo a loro favore (reiterate per tutto il triennio 2019-2021), sono tutti elementi che permettono di ritenere, per prova logica, l'esistenza di un previo accordo per lucrare illecitamente ai danni del Comune di Armento.

Anche a voler ipotizzare che il DE FINA, in un momento di "generosità" avesse deciso di propria iniziativa (e non previo concerto con i coindagati) di elargire e regalare -in maniera illecita- somme di denaro a due colleghi ignari ed in buona fede (rischiando tra l'altro di poter essere denunciato dagli stessi), si deve rilevare che MASSARO e IANNIBELLI -in quanto pubblici ufficiali- avevano il dovere di segnalare alle competenti autorità civili, contabili e giudiziarie (artt. 361 c.p. e segg.) le condotte distrattive poste in essere dal DE FINA. Non adempiendo a tale dovere, gli stessi diventano a tutti gli effetti concorrenti nelle successive condotte poste in essere dal DE FINA».

Particolarmente rilevanti, poi, in tema di connotazioni della condotta posta in

essere e della volontà delittuosa dei concorrenti, risultano le osservazioni del GIP di seguito riportate:

«Dovendo, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, concludersi per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei coindagati, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 314, 640 co 2 c.p., si evidenzia la condotta riprovevole a loro riconducibile, realizzata in forza del ruolo da essi rivestito di pubblici funzionari preposti al servizio economico - finanziario dell'ente pubblico, è emersa in modo sufficientemente chiaro dall'esame della documentazione amministrava e contabile acquisita dalla P.G. operante, costituendo un compendio probatorio di rilievo, ed è stata reiterata peraltro in un considerevole lasso di tempo (nel triennio 2019/2021). Pertanto, gli indagati (in particolare il DE FINA e il MASSARO), hanno manifestato, una volontà prevaricatrice e spregiudicata, del tutto incurante degli elementari doveri imposti ai pubblici dipendenti, quali l'attestazione della presenza in servizio mediante timbratura (strumento che consente di verificare le ore di servizio effettivamente prestate), utilizzando in modo del tutto arbitrario i mandati di pagamento di cui disponeva il DE FINA in ragione del ruolo in concreto svolto, e giustificando gli esborsi (sproporzionati rispetto alle tabelle di pagamento), con fantasiose diciture nonché imputandole a proprio piacimento sul bilancio dell'ente, con correlativo danno per la P.O. (...) La reiterazione delle condotte per un ampio lasso temporale, la realizzazione di numerose condotte illecite parallele per ottenere gli illeciti guadagni (falsificazione di atti, utilizzo improprio della firma digitale, realizzazione di plurime calunnie reali, illeciti tributari, ecc.), l'indifferenza mostrata verso il proprio ruolo e le esigenze dell'Ente presso cui prestavano servizio, l'asservimento delle loro funzioni

pubbliche alla realizzazione di scopi illeciti, sono tutti elementi che connotano la condotta degli indagati, e dimostrano l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione di condotte similari …».

Con successivo provvedimento del 24/10/2024 il GIP del Tribunale di Potenza, ancora, viste le richieste di modifica/revoca delle misure avanzate dalle difese all'esito degli interrogatori e le richieste del PM, ha tra l'altro evidenziato, con riferimento alle allegazioni del Massaro, «…*che allo stato appare poco credibile la prospettata buona fede dello stesso atteso l'ampio lasso temporale in cui lo stesso ha "usufruito" dei pagamenti di favore e per l'entità cospicua degli stessi (aspetti che portano ad escludere che il MASSARO non si era mai accorto di nulla), nonché atteso il rapporto personale con il DE FINA (appare indicativo il fatto che il MASSARO – nella versione dei fatti dallo stesso resa – appreso della contestazione, si attivava autonomamente per verificare quanto accaduto senza mai chiedere chiarimenti e/o spiegazioni al DE FINA)».*

In definitiva, dall'istruttoria espletata in sede penale e riversata nel presente procedimento, è risultato confermato che le indebite erogazioni di denaro ai predetti dipendenti, in conseguenza dei mandati irregolarmente emessi, ammontano alle somme di € 45.007,40 (liquidate al De Fina), di € 38.144,88 (pagate al Massaro), e di € 10.101,32 (corrisposte allo Iannibelli), per il complessivo importo di € 93.253,60 indebitamente erogato in danno del Comune di Armento.

Al netto delle restituzioni spontaneamente effettuate dal Geom. Massaro (€ 2.896,70), la quota allo stesso imputabile si è ridotta a € 35.248,18, riconducendo l'intero danno all'importo di € 90.356,90.

In merito all'utilizzabilità dell'istruttoria espletata in sede penale ed acquisita

agli atti, è indubitabile che il giudice contabile è libero, nel suo prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.), di trarre elementi idonei a formare il suo libero convincimento da tutti i fatti e le circostanze ritualmente depositati e messi a sua disposizione, annoverandosi tra questi «…*anche le prove atipiche o innominate, comprese quelle raccolte in altri processi tra le stesse ed altre parti, come ad esempio i verbali di causa e le testimonianze rese in un processo penale (Cass., sent. n. 287/2016 e n. 2786/2019), gli atti formati in sede di indagini preliminari (Cass. n. 13766/2018, n. 1593/2017), le intercettazioni telefoniche (Cass., sent. n. 10134/2016 e n. 3606/2014), comprese quelle dichiarate inutilizzabili nel processo penale (al riguardo, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 172/2019). Sebbene raccolte fuori dal processo, le prove atipiche non violano il principio del contraddittorio, che anzi "si instaura proprio con la [loro] produzione in giudizio" (Cass., sent. n. 17392/2015): ciò che conta è che le parti possano controbattere e confrontarsi sulle prove nel processo in cui le stesse vengono utilizzate*» (C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 76/2022); il principio del contraddittorio, in altri termini, «… *non deve necessariamente esplicarsi in sede di assunzione della prova (e cioè in funzione della formazione della prova) ma ... ben può esplicarsi su prove precostituite e cioè sui documenti prodotti (contraddittorio sulla prova)*" (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 571/2022).

Non può, conseguentemente, revocarsi in dubbio l'utilizzabilità, nel presente giudizio, del materiale riveniente dall'istruttoria penale, sul quale i convenuti hanno ampiamente avuto modo di contraddire.

Alla luce di quanto di quanto sopra argomentato, devono essere rigettate le richieste istruttorie formulate dalla difesa del Geom. Massaro.

Risulta, in primo luogo, inconferente la richiesta di CTU, volta a quantificare gli importi al predetto effettivamente dovuti in relazione ad ogni emolumento spettante per l'attività svolta quale responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Armento: ritenuto, infatti, che le somme più sopra indicate non debbano essergli corrisposte per le motivazioni già esposte, l'eventuale spettanza di somme a diverso titolo non potrà dallo stesso non essere fatta valere dinanzi al Giudice del rapporto di lavoro, non potendo essere portate a compensazione in questa sede in mancanza dei presupposti di legge.

Le circostanze che si è chiesto di provare con prova per testi, poi, e cioè la conferma della trascrizione della messaggistica indicata nella perizia di parte prodotta, ovvero l'apposizione da parte del precedente Sindaco di firma su mandati di pagamento dopo la cessazione del suo incarico, sono del tutto irrilevanti. Si consideri, peraltro, sul punto, che tutto quanto dal Massaro dedotto in tema di *mala gestio* dell'Ufficio finanziario, non appare rilevante ai fini di una diversa configurazione della responsabilità del predetto convenuto e della relativa connotazione dolosa, o ai fini della riduzione dell'addebito (dalla pacifica giurisprudenza non consentita in caso di dolo). Deve, peraltro, ancora essere osservato che, nella fattispecie, nessun effetto potrebbe avere la configurazione e prova di ulteriori condotte gravemente colpose non attinte dall'azione dispiegata dal PM (e, peraltro, parzialmente non punibili ex art. 21 del D.L. n. 76/2020): in base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, infatti, nel caso del concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario; gli

odierni convenuti a titolo doloso, conseguentemente, in veste di debitori principali, risponderebbero comunque dell'intero danno loro addebitato, intervenendo i debitori sussidiari solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale (*beneficium excussionis in executivis*).

Con riferimento, ancora, alla richiesta di prova, sempre per testi, in ordine alla circostanza che il Sindaco del comune di Armento avrebbe chiesto al Sindaco del comune di Guardia Perticara di firmare le convenzioni relative all'utilizzo del Massaro a scavalco solo verso la fine del mese di luglio 2021, in disparte le limitazioni alla prova per testimoni dei contratti (cfr. 2721 c.c.), l'irrilevanza della richiesta appare evidente ove si consideri che la circostanza, ove provata, non potrebbe ridondare in favore del convenuto, tuttalpiù potendo supportare, con ulteriore motivazione (mancata previa sottoscrizione delle convenzioni), il carattere indebito delle prestazioni contestate dal PM (che trovavano titolo proprio in quelle convenzioni) e già accertate dalla documentazione già agli atti.

In ordine, infine, alla richiesta che sia disposta l'acquisizione dei mandati di pagamento acquisiti al fascicolo nel loro formato originale elettronico, si osserva, in primo luogo, che secondo l'articolo 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime: orbene, non risultano indicate dal richiedente specifiche e rilevanti difformità delle copie acquisite rispetto agli originali. Ad ogni modo, non essendo, ad oggetto del presente giudizio, posta l'illegittimità di tali atti, e risultando l'effettiva erogazione delle somme indebite comprovata anche dai riscontri effettuati dalla Gdf sui conti correnti dei percipienti, anche tale richiesta deve essere rigettata.

In punto di elemento soggettivo risulta indubitabile che l'aver omesso, nei predetti casi, la redazione delle buste paga e l'utilizzazione del sistema ufficiale di rilevazione delle presenze in servizio, e l'aver utilizzato capitoli di spesa non riguardanti le spese di personale, appropriandosi anche di somme apparentemente destinate all'amministrazione di provenienza, rivelano l'indiscussa consapevolezza e volontà, da parte del De Fina, non solo di violare gli obblighi di servizio, ma anche di percepire ed erogare somme evidentemente non dovute, così determinando un conseguente danno erariale.

Devono, poi, essere pianamente condivise le (sopra riportate) circostanziate e pertinenti osservazioni del Giudice penale in merito al fatto che le scrutinate irregolarità contabili sono frutto di un accordo tra il De Fina e gli altri due dipendenti, che hanno, per un consistente lasso di tempo, fruito delle indebite elargizioni loro effettuate, senza segnalare alcunché (anche in violazione dell'art. 361 c.p., vista la loro qualità di pubblici ufficiali) in merito alle evidenti irregolarità di cui stavano beneficiando, circostanze che integrano la prova logica sufficiente per assumere l'esistenza di un previo accordo diretto a lucrare indebiti e cospicui introiti ai danni del Comune di Armento; risulta, del resto, ovviamente del tutto non credibile la circostanza controfattuale che il De Fina avesse spontaneamente voluto munificare gli altri dipendenti ignari e in buona fede.

Si osserva, poi, che anche l'inevitabile raffronto con la situazione (auspicabilmente) di fisiologica correttezza nella formazione della documentazione amministrativa e contabile degli emolumenti erogati ai dipendenti e nella rilevazione delle presenze in servizio, esistente presso il proprio ente di provenienza, non poteva non ingenerare, nei percettori delle

somme indebite per cui è causa, la consapevolezza di ricevere compensi in maniera illegittima e in contrasto con le regole del pubblico impiego.

Non potrebbe, in ogni caso, negarsi che le condotte di Massaro e Iannibelli siano connotate, quanto meno, da dolo eventuale, sussistente qualora l'agente preveda la possibilità che si realizzi l'evento dannoso, senza propriamente volerlo ma accettando il rischio del suo verificarsi. Le consapevoli e volontarie condotte dagli stessi posti in essere, o agli stessi riconducibili, sono state quanto meno connotate dall'accettazione del rischio di violare le prescrizioni sottostanti l'erogazione degli emolumenti collegati alle loro prestazioni lavorative a scavalco presso il comune di Armento.

Risulta, poi, indubitabile che la condotta del Sindaco sia connotata da colpa grave, sia negli aspetti commissivi, integrati nell'incauta consegna al De Fina del proprio dispositivo di firma digitale (verificatisi prima del 17 luglio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, che ne ha limitato la responsabilità al dolo), sia in quelli omissivi, consistiti nella perdurante inescusabile trascuratezza e negligenza con la quale ha tralasciato di controllare l'operato del predetto dipendente, esponendo l'ente ai gravi rischi connessi alla non corretta gestione della contabilità e del bilancio dell'Ente. In disparte i controlli tecnici che pure avrebbero dovuto competergli, in qualità di responsabile dell'Ufficio finanziario, su atti che avrebbe personalmente dovuto porre in essere (come solo apparentemente avveniva grazie all'illecito uso della sua firma digitale), l'atteggiamento di grave disinteresse risulta manifesto ove si pensi che la predetta convenuta ha omesso finanche di verificare che le ore prestate venissero accertate mediante sistemi di rilevazione automatica delle presenze o che venisse presentata idonea documentazione giustificativa delle

spese chieste a rimborso, controlli per i quali non può certo invocarsi alcuna particolare difficoltà tecnica.

Con riferimento, infine, alle richieste di valorizzare, a scomputo del danno, i risparmi derivanti all'Ente dall'espletamento, da parte del Sindaco, anche delle funzioni di responsabile dell'Ufficio finanziario, non si ravvisano i presupposti per operare la *compensatio lucri cum damno*, di cui al c. 1-bis dell'art. 1 della L. n. 20/1994, che opera solo quando danno e vantaggio siano conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto, il quale dev'essere idoneo a produrre entrambi gli effetti, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

Non si può, quindi, non confermare quanto richiesto dalla procura in termini di addebito alla stessa della quota del 15% dell'intero danno.

Rimane ora da esaminare il richiesto danno da disservizio derivante, nella prospettazione attorea, dalle spese sostenute dall'Amministrazione per fronteggiare le disfunzioni create all'ufficio in conseguenza delle rappresentate condotte illecite e dai costi per remunerare il personale addetto allo svolgimento di verifiche e controlli e distratto dalle ordinarie funzioni, con ciò determinandosi una diminuzione di efficienza dei servizi erogati dall'ente.

Si ritiene che la citazione non abbia sufficientemente assolto all'onere di allegazione dei parametri da utilizzare per la quantificazione di tale danno – esemplificativamente specificando i tempi specificamente destinati alle prefate attività di verifica e le connesse remunerazioni dei dipendenti all'uopo impiegati – e, conseguentemente, tale domanda risulta inammissibile.

In definitiva, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, deve essere considerata dannosa l'erogazione, da parte del comune di Armento, di somme a titolo di compensi e rimborso spese, per il totale importo di €

90.356,90 da addebitare in via principale, a titolo di dolo, a De Fina Carlo Rosario; nonché – in solido con il primo (ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies L.20/1994) ma nei limiti dell'importo rispettivamente percepito in modo indebito, ovvero nei limiti del rispettivo contributo causale e soggettivo nella produzione dei vari danni, che costituiscono autonomi titoli di responsabilità pur nell'unitarietà della vicenda (ai sensi dell'art.1, comma 1-quater, L.20/1994) – a Massaro Gianfranco Agostino, per la somma di € 35.248,18, e a Iannibelli Salvatore, per la quota di € 10.101,32.

In virtù del riconosciuto apporto causale gravemente colposo, Bello Maria Felicia è, invece, riconosciuta responsabile in via sussidiaria, per la quota pari al 15% del predetto importo di € 90.356,90. Circa la responsabilità sussidiaria ora accertata, si evidenzia che, in base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, nel caso del concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario; pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale, e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato (c.d. *beneficium excussionis*).

Essendo il risarcimento del danno erariale obbligazione di valore, l'importo della condanna va maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza; e, da tale data, sull'importo così rivalutato spettano all'amministrazione danneggiata gli interessi legali ex art.1282 c.c. .

Le spese del giudizio, da ripartirsi in quote uguali tra ciascun convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine del dispositivo, ai sensi dell'art.31 comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) condanna, in via principale, De Fina Carlo Rosario al pagamento in favore del comune di Armento della somma di € 90.356,90 e, in solido, Massaro Gianfranco Agostino, per l'importo di € 35.248,18, e Iannibelli Salvatore Andrea, per l'importo di € 10.101,32, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dalla data degli indebiti pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale sull'importo così rivalutato, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna, in via sussidiaria, Bello Maria Felicia al pagamento della quota pari al 15% del predetto importo di € 90.356,90;

c) condanna i convenuti in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE